



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 3635/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione VIII
Consiliare

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Modifica degli articoli 10, 12, 15, 17, 30, 34, 36 e 38 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania).
(Reg. Gen. n. 47)**

Ad iniziativa popolare.
Depositata il 12 febbraio 2010

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale n.4/1975;
VISTI gli articoli 12 e 53 dello Statuto;
VISTA la Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 628 del 4 febbraio 2010.
VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno;

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto alla **VIII Commissione Consiliare per l'ammissibilità e l'esame.**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

19 FEBBRAIO 2010

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA 4 FEBBRAIO 2010

Delib. N. 628

Oggetto: Proposta di legge ad iniziativa popolare avente per oggetto
"Modifica degli artt. 10, 12, 15, 17, 30, 34, 36 e 38 della L.R.
8/96" - Presa d'atto.

L'anno duemiladieci, il giorno quattro (4) del mese di febbraio alle ore 11,50, nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

Alessandrina	LONARDO	Presidente
Gennaro	MUCCIOLO	Vice Presidente
Salvatore	RONGHI	Vice Presidente
Antonio	AMATO	Consigliere Questore
Fulvio	MARTUSCIELLO	Consigliere Questore
Pasquale	MARRAZZO	Consigliere Segretario

Sono assenti: A. Lonardo

Presiede: Il Pres. G. Mucciolo

Assiste il Dirigente : Dott. L. Varriale

Relatore Il Presidente G. Mucciolo

PREMESSO

che l'art. 12, comma 1, dello Statuto e la L. R. n. 4/75, recante "Iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali", disciplinano l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare stabilendo che i relativi progetti di legge, redatti in articoli, debbano essere presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;

che in data 23.11.2009, è stata depositata proposta di legge di iniziativa popolare avente per oggetto "Proposta di modifica degli artt. 10, 12, 15, 30, 34, 36 e 38 della L.R. 8/96", corredata della sottoscrizione di n. 10.897 elettori, iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione Campania, secondo la procedura prevista dal vigente Statuto e dalla L.R. 4/75.

che la predetta proposta di legge è stata presentata nel semestre antecedente la scadenza naturale della legislatura, periodo durante il quale - ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello Statuto - l'iniziativa legislativa non è esercitabile;

che l'art. 53, comma 3, del vigente Statuto prevede, tuttavia, che le proposte di legge presentate al Consiglio Regionale decadono con la fine della legislatura, salvo quelle di iniziativa popolare e di iniziativa dei consiglio comunali e provinciali;

RITENUTO

Opportuno, pertanto, prendere atto della proposta di legge presentata e, in applicazione della normativa indicata, sospendere l'iter legislativo fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio Regionale, per poi riprenderlo con l'assegnazione della proposta alla Commissione competente per materia che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/75, dovrà valutarne l'ammissibilità;

VISTI gli artt. 12 e 53 dello Statuto;

VISTO l'art. 10 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale;

VISTA la legge regionale 4/1975;

A voti unanimi


DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate integralmente:

- di prendere atto della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare avente per oggetto "**Proposta di modifica degli artt. 10, 12, 15, 30, 34, 36 e 38 della L. R. 8/96**", sottoscritta da n. 10.897 elettori, iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione Campania, acquisita in data 23.11.2009 al prot. gen. N.2009.0019579./A e, in pari data, al prot. setpres. 2009.0008340/A;
- di disporre la sospensione dell'iter legislativo, in applicazione del combinato disposto degli artt. 12, comma 5, e 53, comma 3 del vigente Statuto, fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio Regionale;
- di incaricare il Settore Presidenza di dare comunicazione del contenuto del presente atto deliberativo ai presentatori della proposta di legge.


IL PRESIDENTE

Gennaro Mucciolo



IL SEGRETARIO

Dott. Lucio Varriale



g) studi particolareggiati, malattie, tradizioni, usi e costumi in campo faunistico, studi sulle patologie della fauna selvatica e loro eventuali relazione con gli animali domestici o di allevamento.

7. L'osservatorio regionale della fauna selvatica, che ha sede presso gli uffici della Giunta regionale, si avvarrà del personale dipendente della Regione Campania, o da assumersi per le qualifiche tecniche non previste dal regolamento organico della Regione, previa fissazione dell'organico con criteri stabiliti dalla legge regionale sul personale dipendente della regione. Oltre che del personale interno, la Regione può avvalersi, in regime convenzionale, dell'opera del personale docente e tecnico di Università o di altri Enti, di professionisti privati di chiara competenza nonché di esperti delle associazioni venatorie.

3. Nell'ambito di ciascuna provincia e con sede presso gli uffici dell'amministrazione provinciale, dovrà funzionare, per fini scientifici previsti dal presente articolo, una sezione provinciale dell'osservatorio della regione.

9. L'attività e la pianta organica dell'osservatorio faunistico regionale e degli osservatori faunistici provinciali sarà disciplinata da apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

10. nell'ambito di ogni singolo osservatorio faunistico, viene istituita una stazione ornitologica, una stazione di incanalamento e dei punti di osservazione dell'avifauna selvatica aventi lo scopo di:

a) sviluppare le attività scientifiche e di ricerca;

b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli;

c) effettuare ricerche qualitative e quantitative delle popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti.

11. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge n. 157/92, è istituita presso la Regione Campania, Uffici della Giunta regionale, l'unità operativa tecnica consuntiva decentrata dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. La suddetta unità operativa assolverà ai compiti di cui all'articolo 7 della legge n. 157/92, nel contesto territoriale previsto dal deliberato della Conferenza Stato Regioni. Il funzionamento tecnico, consultivo amministrativo e finanziario della suddetta unità sarà regolato da apposita convenzione stipulata fra la regione Campania e l'Istituto per la Fauna Selvatica.

Articolo 5

Art. 36 - comma 2 della L.R.C. n. 8/96 così come modificato dall'art. 30 - comma 1 - L.R.C. n. 24 del 29/12/2005 è sostituito dal seguente. Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania, a seguito di domanda da inoltrare all'Ambito Territoriale di Caccia competente territorialmente dal 1 Febbraio al 31 Marzo di ciascun anno, ha diritto all'iscrizione come residenza venatoria in uno degli ambiti territoriali di caccia della Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione ed il pagamento della quota d'accesso. Ha diritto, altresì, ad esercitare la caccia alla migratoria su tutto il territorio regionale per un numero non inferiore alle venti giornate. Tale ulteriore diritto non necessita di alcun adempimento, fatto salva l'annotazione della giornata di caccia negli appositi spazi all'uopo predisposti sul tesserino venatorio regionale. Può, inoltre, avere accesso ad altri ambiti territoriali di caccia, anche fuori regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. I cacciatori residenti nelle isole o nelle aree interessate dai Parchi nazionali o regionali hanno priorità d'iscrizione nell'A.T.C. comprendente il territorio della propria residenza anagrafica, i cacciatori extraregionali che intendono esercitare la caccia in uno o più A.T.C. presenti in regione Campania devono produrre istanza all'A.T.C. richiesto dal 1 Febbraio al 31 Marzo. La G.R., sulla base dell'indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali applica con cadenza triennale l'indice di densità venatoria minima per ogni ATC in rapporto alla propria estensione territoriale

Articolo 6

Al comma 3 dell' art. 34 della L.R. n. 8/96 il penultimo capoverso contenente le parole "Se entro un anno dalla loro presentazione, gli scritti difensivi non sono esaminati dall'apposita commissione suddetta, s'intendono tacitamente respinti" viene sostituito dal presente capoverso; "Se entro un anno dalla presentazione degli scritti difensivi da parte dell'indiziato della trasgressione, gli stessi non sono esaminati dall'apposita commissione suddetta, s'intendono tacitamente accolti e d'ufficio, con apposita ordinanza, il Presidente della Provincia provvederà all'archiviazione del processo verbale".

Articolo 7

Al comma 4 dell' art. 36 della L.R. n. 8/96 aggiungere la lettera "g" : " da un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana presente nel C.T.V.F.N. ed operante in Provincia"

Articolo 8

L'articolo 38 LRC 8/1996 è sostituito dal seguente :

"Gestione degli A.T.C."

1. Ai fini della gestione programmata della caccia gli organi di gestione di ciascun ATC :

Propongono alla provincia la regolamentazione del prelievo venatorio, nel rispetto della forma e dei tempi di caccia previsti dalla legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di specie stanziali accertata tramite censimenti effettuati dai comitati di gestione;

b) fermo restando quanto stabilito dal calendario venatorio regionale, indicano il numero dei capi di fauna selvatica stanziale, distinte per specie, prelevabile durante la stagione venatoria;

c) determinano il numero, minimo e massimo, dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore e territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale ricavato sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente in conformità all'indice di cui al comma 2 del precedente art. 36;

d) fissano le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori a favore dei Comitati di gestione in misura base non superiore all'importo della tassa di concessione regionale in vigore per fucile a due colpi ridotta del quaranta per cento per i cacciatori residenti in Campania.

2. Le suddette quote vanno versate su apposito conto corrente intestato all'ATC. "

Articolo 9

Norma finale

Entro 120 gg dalla entrata in vigore della presente legge la regione Campania adegua, perimetrandola, la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale e provinciale destinata a protezione della fauna selvatica in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1.

Entro lo stesso termine di cui al comma che precede sono emanate le disposizioni attuative della presente legge.

Il sottoscritto D'Angelo Antonio nato il 21/03/1951 ad Afragola (Na), residente in Casoria alla Via A. Diaz 37, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Casoria, in qualità di primo firmatario della presente proposta di legge, **designa** i sottoelencati elettori:

- **De Stefano Giovanni** nato il 13/08/1963 a Casalnuovo di Napoli (Na), residente in Casalnuovo di Napoli alla Via A. Visnicchi 41, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Casalnuovo di Napoli

- **Ferrara Andrea** nato il 15/10/1944 a Santa Maria a Vico (Ce), residente in Maddaloni alla Via Collepuoti 149, fraz. Montedecoro, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Maddaloni,

- **Matarazzo Antonio** nato il 06/07/1941 ad Avellino, residente in Avellino alla Via Scandone 185, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Avellino

- **Ricciardi Antonio** nato il 25/06/1946 a Benevento, residente in Benevento alla Via G. Vitelli, 62, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Benevento

- **Rinaldi Carmine** nato il 14/03/1952 a Pellezzano (Sa), residente in Salerno alla Via F. Cantarello 7, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Salerno

ed essere legittimati alla presentazione della proposta, della relazione e ad essere ascoltati dalla Competente Commissione Consiliare.